



## ADEMPIMENTI IMU ANNO 2016

### Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.07.2015.

ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria <u>A/1-A/8-A/9</u>	6 per mille	<b>CODICE TRIBUTO 3912</b>
PERTINENZE – UNA PER OGNI CATEGORIA CATASTALE <u>C/2-C/6-C/7</u>	6 per mille	<b>CODICE TRIBUTO 3912</b>
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria <u>A/1-A/8-A/9</u>	<b>€ 200,00</b>	
ALIQUTA PER UNITA' IMMOBILIARI DI ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISCONO LA RESIDENZA PRESSO UN PARENTE O AFFINE	4,6 per mille	<b>CODICE TRIBUTO 3918</b>
ALIQUTA PER ALTRI FABBRICATI	10,6 per mille	<b>CODICE TRIBUTO 3918</b>
ALIQUTA PER AREE FABBRICABILI o IMMOBILI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO (D.P.R. 380/2001)	10,6 per mille	<b>CODICE TRIBUTO 3916</b>
ALIQUTA PER TERRENI AGRICOLI	10,6 per mille	<b>CODICE TRIBUTO 3914</b>
<b>SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (L. 208/15 art. 1 co. 13)</b>		
ALIQUTA PER FABBRICATI DEL GRUPPO D	10,6 per mille	<b>CODICE TRIBUTO 3925 STATO</b>
		<b>CODICE TRIBUTO 3930 COMUNE</b>

### LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 50%, PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, NEI SEGUENTI CASI:

1)	per i fabbricati (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concessi in comodato e relative pertinenze purché ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni (art.13 co.3 lett.0a) D.L. 201/11 convertito in L. 124/2013): - dal soggetto passivo (comodante) a parente in linea retta entro il primo grado ( <u>genitori-figli</u> ) il quale lo utilizza come abitazione principale; - che vi sia un contratto di comodato registrato; - che il soggetto passivo (comodante) possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dove è situato l'immobile od in alternativa sia proprietario di due unità immobiliari nello stesso comune (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) e una di queste sia adibita a propria abitazione principale;
2)	per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/04 (art. 13 co. 3 lett. a) D.L. 201/11 convertito in L. 124/2013);
3)	per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 13 co. 3 lett. b) D.L. 201/11 convertito in L. 124/2013);

### LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 75%, PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, NEI SEGUENTI CASI:

1)	per i fabbricati locati a canone concordato (L. 208/15 art. 1 co. 53-54) ai sensi della L.431/98 e successive modifiche ed integrazioni.
----	--

## ADEMPIMENTI TASI ANNO 2016

### Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2016.

<b>ABITAZIONE PRINCIPALE (diversa da A/1-A/8-A/9) e relative PERTINENZE – UNA PER OGNI CATEGORIA CATASTALE C/2-C/6-C/7</b>		<b>ESENTE</b> <b>L. 208/15</b> <b>art. 1 co. 14</b>
<b>ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE previste dal Regolamento:</b>		
1)	unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata <b>INCLUSE PERTINENZE</b> ;	
2)	unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso <b>INCLUSE PERTINENZE</b> D.L. n. 47/14 convertito in L. 80/2014.	
<b>ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 124/2013:</b>		
1)	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	
2)	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;	
3)	casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	
4)	unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 co. 1 D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
<b>ALIQUTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTOCHE' PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI ai sensi del D.L. 102/13 art. 2 co. 5-bis convertito in L. 124/13 (BENI MERCE). LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TASI E' OBBLIGATORIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO (art. 11 co. 7 Regolamento IUC Del. C.C. 51 del 30.7.2015).</b>		
<b>ALIQUTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE per gli immobili per cui è stata richiesta l'annotazione della ruralità presso l'Agenzia del Territorio ai sensi della L. 214/2011.</b>		<b>1 per mille</b> <b>CODICE TRIBUTO 3959</b>

### PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F-24

### IMPORTO MINIMO PER INTERO ANNO € 10,00

### SCADENZA: ACCONTO 16 GIUGNO 2016 - SALDO 16 DICEMBRE 2016

### AI SENSI DELLA L. 89/2014 L'UFFICIO PUO' PROVVEDERE AL CALCOLO ED ALLA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO F24 RELATIVAMENTE ALLA TASI.

Civita.S s.r.l Unipersonale - SEDE UFFICI: Via A. Cecchetti, 99 – 62012 – Civitanova Marche (MC)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

SPORTELLO 0733/822.611 – 822.614 - e-mail: lorenzo.pieroni@comune.civitanova.mc.it

e-mail: milena.bongelli@comune.civitanova.mc.it .

Civitanova Marche, lì 25.05.2016.

